



quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (I 20503/15).

**2.3.** In tema di giurisdizione, l'azione di **risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato**, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 1988 e del 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale (I 7941/15).

**2.4.** L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del **Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato nel 1929**, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali in territorio italiano (I 22516/03).

**2.5.** È **giuridicamente inesistente** il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale: come l'ordinanza del tribunale civile di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali (SU 25/99, Di Dona). V. *infra* art. 20 c.p.p.

**2.6.** In tempo di pace la **giurisdizione "normale" è quella ordinaria**, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e cioè gli illeciti penali sanzionati con pena militare, e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi (I 2631/94).

**2.7.** Gli **spazi di transito dell'aeroporto** non sono sottratti alla giurisdizione nazionale (I 767/92).

### **3) Altre norme di riferimento**

**3.1.** Il richiamo al rispetto delle norme del codice di procedura penale vale a confermare che le relative disposizioni valgono anche per i **procedimenti regolati da leggi speciali**, in quanto non diversamente stabilito, secondo quanto pure sottolineato dall'art. 207 disp. att. c.p.p.

**3.2.** Tale rinvio non è esaustivo, in quanto norme fondamentali destinare a disciplinare il processo penale sono rinvenibili anche nella Carta costituzionale e in alcune Carte sovranazionali.

**3.3.** Dei **'meccanismi' di adeguamento dell'ordinamento interno a regole e principi di fonte sovranazionale**, quali la Carta europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il Trattato dell'Unione europea (TUE) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), si dirà in maniera più dettagliata nell'esame di singole disposizioni del codice di rito (v. *infra*, tra gli altri, artt. 266, 500 ss., 511 ss., 603, 630, 649, 670 ss. e 696 c.p.p.). Va qui segnalato che vari testi sovranazionali riconoscono e tutelano il **diritto all'accesso alla giustizia**, inteso come possibilità degli individui di tutelarsi dalle violazioni di altri propri diritti, porre rimedio alle conseguenze di illeciti civili, ritenere responsabile il potere esecutivo e difendersi in un processo penale. L'accesso alla giustizia è riconosciuto dagli artt. 2, par. 3, e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (ICCPR) e dagli artt. 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR); a livello europeo dagli artt. 6 e 13 CEDU, e dall'art. 47 della CDFUE.

**3.4.** Fermi restando gli approfondimenti riservati a singoli argomenti, oltre alle norme sulla libertà personale (art. 13 Cost.), sulla libertà di domicilio (art. 14 Cost.), sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.), sulla inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.), sul principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e sui principi di presunzione di non colpevolezza e di trattamento del condannato (art. 27 Cost.), **norme della Carta fondamentale con immediati riflessi sul processo penale** sono quelle sulla soggezione dei giudici solo alla legge, contenuta nell'art. 101 Cost., e sulla obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.



per i casi previsti dalla legge e ciò per l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo (CCost 229/91).

**1.3.** Sono, dunque, eccezionali i casi nei quali il giudice penale, chiamato a decidere su una **questione pregiudiziale civile**, da cui dipende la decisione finale penale, può sospendere il processo penale e attendere che sia il giudice civile a definire quella controversia, con una sentenza definitiva e vincolante: ciò può accadere, a mente dell'art. 3, solo quando la questione pregiudiziale ha ad oggetto una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, e solamente se si tratti di questione seria.

**1.4.** Altri casi in cui una questione pregiudiziale civile o amministrativa può determinare la sospensione del processo penale sono **quelli previsti dall'art. 479 c.p.p.** (v. *infra*) ovvero quelli attinenti alla proprietà delle cose sequestrate da restituire, ai sensi degli artt. 263, co. 3, o 324, co. 8, c.p.p..

**1.5.** Ulteriori ipotesi sono quella della sospensione del processo penale per la **pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale**, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della L. n. 87/53 (purché la questione non sia stata sollevata in altro procedimento, nel quale caso non esiste alcun obbligo di sospensione: Il 2267/97); per la pendenza di una **questione di validità o di interpretazione pregiudiziale di una norma dell'Unione europea** (art. 267 TFUE), che comporta la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Ue e la obbligatorietà della sospensione per gli organi di vertice della giurisdizione nazionale (v. art. 2, co. 3-*bis*, L. n. 18/15); per la pendenza della richiesta di autorizzazione della Camera parlamentare di appartenenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 3, co. 5, della L. n. 140/03.

## 2) *Specifiche questioni interpretative*

**2.1.** Nell'ipotesi di ricorso al Tar avverso il **diniego di concessione edilizia in sanatoria** il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Peraltro, il giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale (III 1188/00). Il discorso è diverso nel caso di sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, in quanto direttamente imposta dall'art. 22 L. n. 47/85, sicché il provvedimento del giudice che la dispone ha solo carattere dichiarativo (SU 4154/92, Passerotti).

**2.2.** In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il **procedimento civile per l'accertamento dello "status" di fallito**, ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, co. 1, lett. b), c.p.p. (SU 19601/08, Niccoli).

**2.3.** Al giudice penale è preclusa la **valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi** che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (VI 17991/18).

**2.4.** Poiché possa disporsi la sospensione del procedimento penale in relazione a controversia civile sulla questione di stato, è necessario che l'illiceità penale dell'azione od omissione contestata all'imputato dipenda dal precedente stato di una persona e che, essendo tale stato controverso, la decisione della questione relativa sia destinata a costituire l'antecedente logico-giuridico della pronuncia sull'esistenza del reato. Non può disporsi la sospensione **quando il fatto ascritto all'imputato coincida e si identifichi con quello da cui ha tratto origine lo stato che si assume falsamente attribuito a una persona**. Ne consegue che, di fronte alla contestazione del delitto di cui all'art. 567 c.p., controvertendosi sullo stato che secondo l'accusa ha tratto origine proprio dalla falsità ascritta al prevenuto, non ricorrono i presupposti per l'operatività della sospensione del procedimento penale (VI 8060/95; *contra*, più di recente, VI 33326/07).



mediato, con regole fissate a pena di nullità assoluta e insanabile: SU 4419/05, Gioia) o del grado del procedimento, ovvero della peculiarità delle funzioni che l'ordinamento assegna loro.

**1.2.** Le regole della competenza devono preesistere rispetto al momento della commissione del reato, in maniera tale da individuare con certezza il giudice competente, da considerarsi come **giudice naturale preconstituito per legge** ex art. 25, co. 1, Cost.

**1.3.** L'art. 4 determina i criteri generali per la individuazione del giudice competente rispetto alla gravità del reato, **in considerazione della specie e della quantità della pena**, stabilita nel suo limite edittale massimo a seconda che il reato sia consumato o tentato (per questo secondo si tiene conto del limite edittale massima del reato consumato, ridotto di un terzo), senza tenere conto della continuazione, della recidiva (con l'unica eccezione della recidiva ex art. 296 d.P.R. n. 33/73, in materia di contrabbando: I 1850/93) e delle circostanze del reato, fatta eccezione per le **circostanze aggravanti ad effetto speciale** (che comportano una variazione della specie della pena originaria) e per le **circostanze aggravanti speciali** (che comportano un aumento o una diminuzione della pena in misura superiore ad un terzo).

## **2) Specifiche questioni interpretative**

**2.1.** Della **diminuente per la minore età** non si tiene conto. Tuttavia, in caso di reato permanente, se l'azione ha inizio quando il soggetto è ancora minorenni e termina quando questi è maggiorenne, la competenza spetta al Tribunale ordinario e non è possibile frazionare la condotta attribuendo alla cognizione del tribunale dei minorenni quella parte realizzatasi prima del raggiungimento del diciottesimo anno (I 6025/96).

**2.2.** Per l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario **in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari**, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art. 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, co. 2, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, co. 3, c.p.p.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (SU 18621/17, Zimarmani).

**2.3.** Ai fini dell'individuazione dei **reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova**, il richiamo contenuto all'art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (SU 36272/16, Sorcinelli).

**2.4.** Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, **nel caso concorrano più circostanze aggravanti** per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, co. 4, c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura (SU 16/98, Vitrano).

**2.5.** Poiché **"ogni giudice è giudice della propria competenza"**, il giudice che sulla base delle risultanze di causa e della normativa sulla competenza, ritenga la propria competenza a decidere su un determinato fatto, nessun obbligo ha di devolvere la questione al giudice "superiore" o "speciale" che secondo le deduzioni delle parti sarebbe competente; l'eventuale errore di detto giudice nella valutazione sulla competenza andrà corretto dal giudice dell'impugnazione (VI 3025/92).

**2.6.** Nel codice di rito vigente non è previsto alcun **mezzo preventivo per far regolare la competenza** mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione (SU 1/91, Palmiotti).